

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 marzo 2018, n. 102
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020. Avvio attività formative ed adozione del Programma Formativo ai sensi dell'art. 15, co.2, del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art.18 del D.Lgs 196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA", e s.m.i;
- Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'atto di Alta Organizzazione MAIA;
- Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
- Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.

Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la Formazione Specifica in Medicina Generale, prevedendo all'art. 25, co. 2, che le Regioni e Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di Formazione Specifica in Medicina Generale.

In attuazione della citata normativa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 548 del 11 aprile 2017 – successivamente rettificata con Deliberazione di Giunta n. 1121 del 11 luglio 2017 - la Regione Puglia ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017-2020.

Espletato il concorso in data 25 ottobre 2017 e portate a termine le relative operazioni concorsuali, con successiva determinazione dirigenziale n. 264 del 09 novembre 2017 della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - successivamente rettificata con determinazione dirigenziale n. 321 del 13 dicembre 2017 - è stata approvata la graduatoria regionale di merito del concorso per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017-2020 della Regione Puglia.

La Regione, sentito il Comitato Tecnico Scientifico Regionale (C.T.S.) per la Formazione Specifica in Medicina Generale - giusto relativo verbale di riunione del 27 novembre 2017 - ha fissato per il 30 novembre 2017

l'inizio delle attività formative, che si concluderanno, conseguentemente, il 30 novembre 2020, attesa la durata triennale del Corso.

In caso di ritardato avvio del Corso, sia per i candidati ammessi a seguito di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi in soprannumero ex art. 3 della L. 401/2000, nonché nelle ipotesi di sospensione del Corso di cui all'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, servizio militare, malattia che supera i 40 giorni), i medici in formazione sono ammessi a sostenere la prova finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa, come ribadito dalla competente Direzione Generale del Ministero della Salute con nota DGPROF/4573 del 25 gennaio 2018.

Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.M. Salute del 7 marzo 2006, le Regioni e le Province autonome, con apposito provvedimento, definiscono in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, nonché l'articolazione dei periodi di formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali.

A tal riguardo si rappresenta che con determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015 della Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica Accreditamento è stato adottato il Programma Formativo del Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2015/2018, successivamente confermato anche per il successivo Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2016/2019.

Atteso che è attualmente in corso di integrale revisione l'organizzazione e il funzionamento del Corso triennale di Formazione Specifica In Medicina Generale, si propone – nelle more della predetta revisione - di confermare per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020 il Programma formativo adottato con la citata determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015, apportandovi, tuttavia, le seguenti modifiche:

- Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Programma formativo ai medici ammessi al Corso in soprannumero ai sensi dell' art. 3 della L. 401/2000, attesa la necessità di regolamentare la partecipazione al Corso della categoria dei medici soprannumerari alla pari di quella dei medici vincitori di concorso e ferme restando le specificità di trattamento dei soprannumerari.
- Assegnazione d'ufficio dei medici soprannumerari ai Poli formativi, sulla base dei posti ancora disponibili una volta terminata la fase di assegnazione dei tirocinanti vincitori di concorso. Occorre tenere conto del fatto che i medici soprannumerari non possono rientrare nel computo del numero massimo di tirocinanti da assegnare a ciascun Polo formativo, in quanto la legge ne consente l'accesso a semplice richiesta ed il numero delle relative istanze è estremamente mutevole di anno in anno e non può essere prevedibile o sottoposto a restrizioni quantitative. Sul punto, infatti, la costante giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'ammissione di partecipanti soprannumerari in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 401/2000 non è soggetta ad alcuna procedura selettiva, né al rispetto di un quoziente numerico che limiti i posti accessibili (cfr.: Cons. Stato V, 8.9.2010 n. 6513; idem V, 23.6.2008 n. 3114; T.a.r. Campania Napoli VIII, 1.9.2015 n. 4277; T.a.r. Lazio Roma, I-ter, 4.12.2013 n. 10462).
- Assegnazione del tirocinante vincitore di concorso ad uno specifico Polo didattico effettuata sulla base della preferenza espressa dal medico all'atto di accettazione ad intraprendere il percorso formativo, nel rispetto dell'ordine di collocazione nella graduatoria di merito e del numero massimo di corsisti assegnabili a ciascun Polo formativo.
- Assegnazione del tirocinante al tutor di Medicina Generale disposta d'ufficio dal Coordinatore

Provinciale del Corso, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi di medico tutor, evitando, in tal modo, potenziali conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità.

- Eliminazione di ogni previsione relativa al recupero nel corso del triennio – anche attraverso piani personalizzati – dei giorni di formazione perduti per cause di sospensione ex art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99, specificando che, in ogni caso, sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all'art. 16 del citato D.M. Salute del 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale, esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.
- Previsione, nell'ambito delle attività didattiche, di moduli di formazione a distanza (FAD) - organizzati direttamente dalla Regione o per il tramite dell'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) o di una Azienda Sanitaria Locale capofila – in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci e di applicazione delle note AIFA in relazione alle categorie di farmaci a maggiore consumo e/o correlate alle principali patologie croniche.

Si propone, altresì, di stabilire che, ad avvenuta revisione dell'organizzazione e del funzionamento del Corso, il Programma Formativo confermato con il presente atto venga adeguato a partire dall'annualità di Corso successiva all'adozione del medesimo provvedimento di revisione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A

- di dare atto che il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020 ha avuto avvio il 30 novembre 2017 e si concluderà, pertanto, il 30 novembre 2020;
- di stabilire che, in caso di ritardato avvio del Corso, sia per i candidati ammessi a seguito di scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.M. Salute 7 marzo 2006 che per i medici ammessi in soprannumero ex art. 3 della L. 401/2000, nonché nelle ipotesi di sospensione del Corso di cui all'art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99 (gravidanza, servizio militare, malattia che supera i 40 giorni), i medici in formazione sono ammessi a sostenere la prova finale a condizione che abbiano recuperato i giorni di formazione persi nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa;
- di confermare per il Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2017/2020, nelle more dell'integrale revisione di organizzazione e funzionamento del Corso di Formazione attualmente in corso, il Programma formativo adottato con determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015, apportandovi, tuttavia, le seguenti modifiche:
 - Estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del Programma formativo ai medici ammessi al Corso in soprannumero ai sensi dell' art. 3 della L. 401/2000, ferme restando le specificità di trattamento dei soprannumerari.
 - Assegnazione d'ufficio dei medici soprannumerari ai Poli formativi, sulla base dei posti ancora disponibili una volta terminata la fase di assegnazione dei tirocinanti vincitori di concorso, tenendo conto che i medici soprannumerari non possono rientrare nel computo del numero massimo di tirocinanti da assegnare a ciascun Polo formativo, in quanto la legge ne consente l'accesso a semplice richiesta ed il numero delle relative istanze è estremamente mutevole di anno in anno e non può essere prevedibile o sottoposto a restrizioni quantitative.
 - Assegnazione del tirocinante vincitore di concorso ad uno specifico Polo didattico effettuata sulla base della preferenza espressa dal medico all'atto di accettazione ad intraprendere il percorso formativo, nel rispetto dell'ordine di collocazione nella graduatoria di merito e del numero massimo di corsisti assegnabili a ciascun Polo formativo.
 - Assegnazione del tirocinante al tutor di Medicina Generale disposta d'ufficio dal Coordinatore Provinciale del Corso, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi di medico tutor.
 - Eliminazione di ogni previsione relativa al recupero nel corso del triennio – anche attraverso piani personalizzati – dei giorni di formazione perduti per cause di sospensione ex art. 24, co. 5, del D.lgs. 368/99, specificando che, in ogni caso, sono ammessi a sostenere la prova finale di cui all'art. 16 del citato D.M. Salute del 7 marzo 2006, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale, esclusivamente i tirocinanti che abbiano ottemperato agli obblighi formativi nel rispetto delle condizioni prescritte dalla normativa di settore, ovvero il limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi di attività formativa.
- Previsione, nell'ambito delle attività didattiche, di moduli di formazione a distanza (FAD) - organizzati direttamente dalla Regione o per il tramite dell'Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (A.Re.S.S.) o di una Azienda Sanitaria Locale capofila – in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci e di applicazione delle note AIFA in relazione alle categorie di farmaci a maggiore consumo e/o correlate alle principali patologie croniche.

- di stabilire che, ad avvenuta revisione dell'organizzazione e del funzionamento del Corso, il Programma Formativo confermato con il presente atto venga adeguato a partire dall'annualità di Corso successiva all'adozione del medesimo provvedimento di revisione;
- di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR l'espletamento degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.13 del 12.04.1994.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nell'albo telematico della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- b) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all'indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione "Amministrazione trasparente";
- c) sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) composto da n. 7 (sette) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)